

## LXIV.

## TORNATA DEL 31 GENNAIO 1903

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Comunicazione* — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale di Bruxelles, 5 marzo 1902, sul regime fiscale degli zuccheri » (N. 173) — *Seguito della discussione del disegno di legge:* « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari » (N. 137 A) — Si approvano, senza discussione, l'art. 13 emendato d'accordo fra l'Ufficio centrale, il ministro e il senatore Borgatta, ed il complesso dell'art. 14 — L'art. 15 è approvato nel testo ministeriale con un emendamento proposto dal senatore Todaro, relatore, ed accettato dal ministro dell'istruzione pubblica — Senza discussione si approvano gli articoli 16, 17 e 18 — L'art. 19, dopo osservazioni del ministro della pubblica istruzione, e dei senatori Todaro, relatore, e Di Camporeale, è approvato con gli emendamenti proposti dal ministro e dall'Ufficio centrale — Si approva l'art. 20 con un emendamento del senatore Serena, dopo osservazioni dei senatori Di Camporeale, Astengo e Todaro, relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica — Senza discussione si approva l'art. 21 — Dopo osservazioni del senatore Todaro, relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica, si approva l'art. 22 nel testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro — Senza discussione si approvano l'art. 23 del testo ministeriale, gli articoli 24 e 25, ultimo del progetto, nel testo dell'Ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Astengo e Pierantoni, cui rispondono il ministro dell'istruzione pubblica e il senatore Todaro, relatore — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione* — *Annunzio d'interpellanza* — *Discussione del progetto di legge:* « Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova » (N. 157) — Il Presidente dichiara aperta la discussione generale — *Discorso del senatore Colombo* — *Rinviasi alla successiva tornata il seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, delle finanze, ed i sottosegretari di Stato dei lavori pubblici, del tesoro e degli affari esteri.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato della seguente lettera pervenuta alla Presidenza dal ministro dell'interno.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale mi onoro di trasmettere a codesta eccellentissima Presidenza gli uniti elenchi di Regi Decreti di scioglimento di Consigli provinciali e comunali, e di proroghe per la ricostituzione dei Consigli stessi, riferibilmente al quarto trimestre 1902.

« Unisco le relazioni e i Regi Decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* ».

Do atto all'onorevole ministro dell'interno di questa comunicazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale di Bruxelles, 5 marzo 1902, sul regime fiscale degli zuccheri » (N. 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge « Approvazione della Convenzione internazionale di Bruxelles 5 marzo 1902 sul regime fiscale degli zuccheri ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, la Spagna e la Svezia e Norvegia, per stabilire il regime fiscale degli zuccheri, firmata a Bruxelles il 5 marzo 1902.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, poi sarà votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari » (N. 137 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari ».

Come il Senato ricorda, la discussione si è ieri arrestata all'art. 13 che venne rinviato all'Ufficio centrale per l'esame di due emendamenti presentati dal ministro della pubblica istruzione e dal senatore Borgatta.

L'Ufficio centrale, il ministro ed il senatore Borgatta si sono posti d'accordo e propongono al Senato l'approvazione di un nuovo testo dell'art. 13, così formulato:

#### Art. 13.

Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari i Comuni

non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, su reclamo in carta libera dell'insegnante, a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale, emetterà d'ufficio i relativi mandati, i quali saranno esigibili, non ostante l'opposizione del Comune.

Se l'esattore ritardasse il pagamento, la multa del 4 per cento in cui incorre andrà a vantaggio dell'insegnante.

Quando l'Esattoria manchi di titolare, e sia gerita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di cassa, il prefetto con suo decreto ordinerà al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla provincia di ripeterne dal comune il rimborso, insieme all'interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo 1893, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'art. 14.

Il primo comma di questo articolo è stato già approvato dal Senato nella penultima seduta; quindi non rimane che da discutere ed approvare il secondo e il terzo comma di cui do lettura:

La Direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da Ispettori scolastici, o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.

Il diploma da direttore didattico si conferisce per titoli e per esame.

(Approvato).

## Art. 15.

Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non può essere inferiore allo stipendio iniziale, massimo aumentato di un decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato, quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sessennali, sempre in base al suo stipendio iniziale di direttore.

Un insegnante nominato direttore didattico, che cessi da questo ufficio, conserva i diritti che aveva acquistati prima di tale nomina.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'Ufficio centrale ha portato alcune modificazioni a questo articolo: la prima consiste nel sostituire alla parola « normale », la parola « iniziale ». A mio parere, questa locuzione potrebbe dar luogo a qualche incertezza.

Che cosa intende l'Ufficio centrale per *stipendio iniziale*? Io so che cosa si voleva dire con le parole « normale massimo », stabilite nel progetto approvato dalla Camera, cioè lo stipendio massimo che hanno i maestri elementari nel comune in cui è chiamato il nuovo direttore didattico a esercitare il suo ufficio. In nessun caso egli deve avere uno stipendio inferiore a quello dei maestri, beninteso senza tener conto dei sesseuni, ma con l'aumento di un decimo sulla somma portata nella tabella degli stipendi.

Se l'Ufficio centrale non ritiene chiare la locuzione del testo ministeriale, modifichiamola; ma non potrei lasciar passare la modificazione come è ora proposta, perchè reude incerta l'applicazione della legge.

TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO, *relatore*. Ho chiesto la parola per spiegare al signor Ministro il motivo, che ha indotto l'Ufficio di sostituire la parola *iniziale* alla parola *normale* del disegno ministeriale.

La parola *normale* sembrò all'Ufficio centrale troppo vaga ed indeterminata, non sapendosi a quale norma si volesse riferire. Quindi l'Ufficio centrale ha sostituito la parola *iniziale*, con la quale si sa nettamente ciò che si vuole intendere.

Ma ora che il signor Ministro giustamente fa osservare che questa parola potrebbe recare il danno grave ai Direttori didattici, la maggioranza dell'Ufficio centrale conviene col signor Ministro. Però lo prego di considerare che anche la parola *normale* non è adatta se non viene precisata. È vero che, con le spiegazioni che egli ha dato al Senato il senso della parola *normale* è stato chiarito; ma chi è che va a consultare gli atti del Senato per una interpretazione? Rimane sempre il dubbio. Se io ho ben compreso quanto ha detto il Ministro, la parola *normale* nell'articolo si riferisce allo stipendio normale della tabella; quindi per essere chiari e non dar luogo ad equivoci, possiamo esprimere il giusto significato di questa parola dicendo nello stesso articolo: *normale della tabella*. Con questo complemento l'Ufficio centrale accetta la parola *normale*.

PRESIDENTE. Si tratta allora di aggiungere alla prima parte dell'articolo là dove si parla di « stipendio normale massimo » le parole « della tabella ». Accetta l'onor. ministro questa aggiunta?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi permetto di osservare che lo stipendio *normale* non può essere che quello stabilito dalla tabella.

TODARO, *relatore*. Allora lasciamo l'articolo così come è.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Nel secondo comma l'Ufficio centrale ha portato un'altra modificazione. Invece di dire: « Un maestro nominato direttore conserva, ecc. » ha detto: « un insegnante nominato direttore didattico, ecc. ». E invece di dire: « conserva i diritti acquisiti » dice « conserva i diritti che aveva acquisiti prima della nomina ». Ora se il Senato vorrà accogliere il concetto che l'ufficio di direttore didattico debba essere facilitato ai maestri come vantaggio di carriera, non è utile allargare la locuzione, sostituendo alla parola *maestro* l'altra di *insegnante*.

Proporrei perciò di lasciare il comma secondo tal quale è venuto dalla Camera.

TODARO, *relatore*. L'Ufficio centrale è d'accordo coll'onor. Ministro nel mantenere il testo dell'art. 15, quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Allora leggo l'art. 15, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e se non si fanno opposizioni, lo porrò ai voti.

## Art. 15.

Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non può essere inferiore allo stipendio normale massimo aumentato di un decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato, quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sessennali nella stessa ragione di quello dei maestri.

Un maestro nominato direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio, sia per la stabilità dell'ufficio.

(Approvato).

## • Art. 16.

La nomina, la conferma, il trasferimento, le punizioni disciplinari, il licenziamento e il pagamento di stipendio del direttore sono regolati dalle stesse norme e garanzie stabilite per i maestri negli articoli precedenti.

(Approvato).

## Art. 17.

Nessun direttore, quando la nomina sia obbligatoria, potrà avere altro ufficio pubblico retribuito estraneo alle scuole del Comune.

(Approvato).

Viene ora in discussione l'art. 18 di cui l'Ufficio centrale proponeva la soppressione; ma anche su questo punto è intervenuto un accordo tra la maggioranza dell'Ufficio centrale e l'onor. ministro, nel senso di mantenerlo tal quale è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento; quindi lo rileggo:

## Art. 18.

Sono considerati direttori didattici, o debbono possederne i titoli richiesti dalla presente legge, i direttori generali, gl'ispettori scolastici municipali, i direttori locali, i dirigenti e in genere tutti gli stipendiati comunali preposti alle scuole elementari o a gruppi di scuole di un comune o di comuni consorziati.

(Approvato).

## Art. 19.

Contro le decisioni del Consiglio provinciale scolastico riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, tanto i comuni, quanto i

maestri o i direttori interessati possono ricorrere al ministro della pubblica istruzione, che provvederà, sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dall'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.

In caso di licenziamento, di cui all'art. 7, finchè non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale e il Senato di fare una piccola aggiunta a questo articolo per dare il diritto di reclamo anche al provveditore.

Come ebbi l'onore di dimostrare ieri, le garanzie dell'art. 6 non devono soltanto essere a favore della persona del maestro, bensì della funzione che il maestro esercita nella scuola, e quindi della scuola stessa.

Ora può accadere che malgrado il parere contrario del provveditore il comune non licenzi il maestro. È bene che in questo caso il provveditore possa ricorrere al Ministero. Perciò io pregherei l'Ufficio centrale e il Senato di consentire che si aggiungano dopo le parole « quanto i maestri o direttori interessati » le altre ed « i provveditori agli studi ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che in quest'art. 19 si aggiunga la facoltà di reclamare anche ai provveditori agli studi.

Si tratta quindi unicamente di aggiungere al primo comma dopo le parole: « maestri elementari o i direttori didattici », le altre: « e i provveditori agli studi »; così avrebbero anch'essi la facoltà di ricorso al Ministero.

TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale è d'accordo in questo col Ministro: mi si permetta però di dirne le ragioni. Anzi colgo l'occasione per togliere un dubbio, che dopo la votazione dell'art. 6 avvenuta ieri, potrebbe essere ingenerato dalla dicitura dell'art. 6, concordato tra Ministro e Commissione.

È giusto che il Provveditore possa anche egli difendersi. In questo senso io l'accolgo, perchè il Provveditore, che in forza dell'art. 6, emette il suo parere sopra le visite fatte alla scuola dal R. Ispettore scolastico provinciale, dal Direttore didattico e, nei casi controversi, da sé stesso possa trovarsi nel caso di difendersi.

Ma giacchè ho la parola mi permetta, signor Presidente, che io dia un chiarimento all'onorevole collega Di Camporeale, il quale, a proposito della discussione dell'art. 6, concordato fra la maggioranza dell'Ufficio centrale ed il Ministro, sollevò nuovamente la questione sui poteri del Comune. Veramente, dopo che si era discusso per tre giorni su tale argomento, a me pareva che tutti dovessimo essere convinti come tale articolo non leda per niente l'autonomia comunale. Tuttavia è mio dovere di dare un chiarimento al senatore Camporeale, caso mai gli fosse rimasto qualche dubbio.

Se si fosse votato l'emendamento come io lo aveva formulato, lasciando al regolamento di stabilire il modo di applicarlo, forse l'onorevole Di Camporeale non avrebbe mosso querela. Ma si assicuri, onor. collega, che nell'articolo concordato, sono rimaste le stesse idee contenute nel mio emendamento, vale a dire, è stato eliminato il concetto della disdetta da parte del Comune, e riconosciuto il diritto del maestro alla stabilità, il quale nasce dalla sua nomina per concorso.

Riconoscere questo diritto è un atto di giustizia, che non lede l'autonomia del Comune. Forse all'on. Di Camporeale non avrà fatta buona impressione quella frase dell'articolo concordato, nella quale si dice che il Comune licenzierà il maestro per ragioni didattiche ed in seguito a parere conforme del Provveditore degli studi. Però questa frase è in armonia col diritto alla stabilità del maestro nominato per concorso. Capisco che si poteva essere più chiari, dicendo: in seguito al parere sfavore-

vole del Provveditore degli studi il maestro si intenderà licenziato. Il Ministro volle risolvere in modo definitivo il caso, e volle riservato sempre al Comune il licenziamento. Ma intendiamoci, questo modo di licenziamento non ha nulla a vedere col concetto della disdetta dell'art. 6 del primitivo disegno, che poneva il Comune sotto la volontà del Consiglio scolastico provinciale. Il licenziamento nell'articolo concordato è una conseguenza legittima dell'esperimento fatto. In questo caso, il Comune non ha altro ufficio che di comunicarlo all'interessato; tanto è vero che nello stesso articolo è detto che nel caso, che sia omessa da parte del Comune la notifica al maestro, si sostituisce ad esso il Consiglio scolastico provinciale per la notifica stessa entro quindici giorni. Per fare ciò non dovrà intervenire alcuna deliberazione comunale, come mi parve dicesse il Ministro. Se fosse così avrebbe ragione Lei. Ma prego, onorevole di Camporeale, di notare che nell'articolo concordato, che abbiamo votato, non si parla di deliberazione comunale, ma di notifica al maestro da parte del Sindaco. Quindi ella potrà dare il suo voto favorevole a questa legge che risponde al di lei modo di vedere.

Ma io voglio ancora sforzarmi a convincerla totalmente che questa legge non tocca l'autonomia del Comune.

Tutti i diritti del Comune sono rispettati dagli articoli 2, 4, 5 e 7, che abbiamo votato. L'art. 2 dà facoltà al Comune di indire il concorso, di nominare la Commissione esaminatrice e di nominare l'insegnante; l'art. 4 gli conferisce il potere di scegliere il maestro fra gli eleggibili, che sono stati graduati dalla Commissione, la quale per disposizione dell'articolo 5, sarà sempre presieduta dal sindaco. In forza dell'art. 7 il Comune è nel suo pieno diritto di punire e di licenziare definitivamente il maestro, secondo la gravità della mancanza nella quale sarà incorso.

Onorevole Di Camporeale, questo disegno di legge conserva ai comuni quei medesimi diritti che la legge Casati dà al Ministro della pubblica istruzione per la nomina, le punizioni e la rimozione dei professori ordinari delle Università e dei professori titolari delle scuole secondarie. Ella mi dirà che per l'art. 6 il maestro riceve una nomina condizionata ad un triennio di prova. Ma cosa significa ciò? Signi-

fica questo: che si può essere dotti quanto Salomone, ed essere al tempo stesso cattivi insegnanti.

Quindi al maestro, che una Commissione ha dichiarato idoneo pel suo sapere, il Comune dice: voglio sperimentarvi per vedere se quello che sapete lo sapete insegnare. Questa condizione non infirma il diritto acquisito per concorso.

Onor. Di Camporeale, il giorno che si è fatto il decreto di nomina si stabilisce un contratto bilaterale fra le due parti contraenti; il maestro entra in possesso del suo posto, che non gli si può togliere senza causa; ed esso può difendere il suo diritto ovunque e sempre. Ecco perchè il comune non può licenziare il maestro per ragioni didattiche, senza il parere uniforme del provveditore degli studi, e senza fargli noti i motivi. Adunque si deve riconoscere che la nomina per concorso ha gli stessi effetti di un contratto bilaterale. Come un professore di Università e di scuole secondarie ha il diritto di ricorrere contro una decisione del Ministro, così è lasciato diritto al maestro di ricorrere contro il Comune, qualunque sia la causa che abbia provocato il licenziamento del maestro.

Poichè l'onor. Di Camporeale me ne ha offerto l'occasione, ho voluto dire tutto ciò, e porre nettamente la questione sotto gli occhi di tutti sull'articolo 6, che forma il pernio di questa legge tanto dibattuta, ora che il Senato è chiamato all'urna; affinché possa votarla con piena coscienza.

Aggiungo che sarebbe una grande iattura se questa legge fosse respinta dal Senato anche perchè, con essa, si viene per la prima volta, a regolare per legge la posizione dei Direttori didattici.

I Direttori didattici sono apparsi nel Regolamento generale del 1895, mi si permetta l'espressione, come i funghi dopo un acquazzone di ottobre, vale a dire, sono nati per forza naturale. I grandi Comuni ne sentirono il bisogno e nominarono il Direttore per sorvegliare le varie scuole comunali.

Ora, con questa legge, noi facciamo quello che facevano gli antichi Romani, che legiferavano ciò che prima era entrato nell'uso e la pratica aveva dimostrato essere utile consacrare con legge. Quindi le disposizioni che in questo disegno di legge riguardano i Direttori didattici rispondono ai costumi e ai bisogni attuali.

Non vorrei quindi che il Senato rimandasse la legge, perchè il danno sarebbe enorme. Con questa legge si viene a sistemare una parte importantissima dell'insegnamento primario, quale è quella affidata ai Direttori didattici.

Domando venia di aver portato a lungo la discussione con queste mie parole, ma avendo studiato con amore questo argomento importantissimo, ho creduto mio dovere di illuminare il Senato.

PRESIDENTE. Rileggo il primo comma dell'articolo 19 come è stato modificato d'accordo fra l'onorevole ministro e la maggioranza dell'Ufficio centrale: « Contro le decisioni riguardanti le nomine, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri o i direttori interessati e i Provveditori possono ricorrere al ministro della pubblica istruzione, che provvederà sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.

Pongo ai voti questo primo comma.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Il secondo e il terzo comma sono comuni ai due testi e non vi sono nuove proposte.

All'ultimo comma è stata introdotta una variante dall'Ufficio centrale e della quale ho già dato lettura. Il ministro l'accetta?

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Stmane si concordò con l'Ufficio centrale di togliere l'inciso « di cui all'art. 7 » tutti riconobbero, compreso il senatore Cantoni, che è inutile, dal momento che si approvò la possibilità che il maestro licenziato per motivi didattici possa ricorrere al Ministero, e quindi deve poter rimanere in ufficio fino alla decisione definitiva.

Il caso di licenziamento si estende all'art. 6 e quindi è inutile riferirsi all'art. 7. Bisogna quindi togliere l'inciso. È un'innovazione dell'Ufficio centrale e alla quale rinuncia.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo comma resta così modificato: « In caso di licenziamento finchè non si sia avuta una decisione definitiva nel ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria ».

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Sento il dovere di ringraziare il relatore della sua cortesia e degli schiarimenti che mi ha dato a proposito della discussione di ieri. Non tornerò a discutere di un articolo già approvato dal Senato, però al senatore Todaro debbo osservare che in questo art. 6 è detto che il maestro è nominato a titolo di prova per un triennio, e poi è detto che, trascorso questo triennio, l'autorità comunale gli deve dare la disdetta. Questo è il testo dell'articolo; ora io dico: supponete che un maestro abbia ricevuto la disdetta dell'autorità comunale, se il provveditore degli studi non conferma questa disdetta, il maestro resta nella scuola a dispetto del sindaco e dell'autorità comunale.

Questo non può che produrre attriti e lotte locali che, massime nei piccoli comuni, sono piene di pericoli. Una volta che questa disdetta non deve avere efficacia, affidate ad altri la cura di giudicare il merito didattico del maestro, ma non lo affidate a un'autorità che viceversa non ha nessun modo di far valere la sua opinione. Ripeto che così non si fa altro che creare degli attriti, che potranno essere molto dannosi.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni il Senato non vorrà che si entri in una discussione che già è stata risolta colla votazione dell'articolo 6.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ultimo comma dell'art. 19 nel testo modificato dal ministro.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 19.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 20.

I regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione.

Restano fermi i diritti acquisiti in virtù di precedenti leggi e di regolamenti governativi e municipali.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Se il Senato non avesse apportato alcuna modificazione al disegno di legge che

ora discutiamo, io mi sarei astenuto dal formulare la breve e modesta preghiera che ora mi accingo a rivolgere all'onorevole ministro della pubblica istruzione ed all'Ufficio centrale; ma dovendo la legge ritornare all'altro ramo del Parlamento e non potendo io impedire che vi torni aggravata dal peso dell'art. 13, testè votato, mi sia lecito far voti che torni alleggerita non di un articolo, ma solo del secondo comma di questo articolo 20, che a me sembra assolutamente inutile e superfluo.

Infatti questo comma dice: « Restano fermi i diritti acquisiti in virtù di precedenti leggi o regolamenti governativi o municipali ».

Ora, se si tratta di veri e propri diritti acquisiti e non di semplici aspettative, più o meno legittime, che necessità c'è dire in una legge, che restano fermi i diritti acquisiti? Se il maestro li ha acquisiti o per virtù di leggi, o di regolamenti, o di contratti, questi diritti saranno rispettati o fatti rispettare dalla competente autorità.

D'altra parte la espressione: « restano fermi i diritti acquisiti »; mi pare che contenga una contraddizione in termini. Se sono diritti legittimamente acquisiti, è naturale che debbano essere mantenuti. Perciò prego il ministro e l'Ufficio centrale di consentire che sia soppresso il secondo comma dell'art. 20.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Io comprendo che l'onor. Serena, col suo acume giuridico intraveda la possibilità di controversie intorno ai diritti quesiti, comprendo che un diritto quesito, se esiste, si garantisce da se e non è necessario affermarlo con espressa dichiarazione. Ma in una materia in cui la legge disciplina interessi di persone dipendenti dai comuni, in una materia così promiscua come questa delle scuole elementari, la questione dei diritti quesiti, che di per sè è intricata, potrebbe rendersi anche più difficile, per la facilità di mutare i regolamenti municipali, e se non si garantisce espressamente il diritto acquisito può farsi luogo a controversie, che è meglio evitare.

« Quod abundat non vitiat », ci dice l'adagio della sapienza antica. Quindi non vedo sufficiente ragione per abbandonare questa dispo-

sizione, che non è certo dannosa, e forse potrà essere utile.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. In fondo io sono d'accordo col senatore Serena. Questo articolo è superfluo, molto più che l'art. 22 vi provvede in maniera anche più generale. Ma sono anche d'accordo col signor ministro che dice *quod abundat non vitiat*; quindi non vedo inconvenienti se questo comma verrà lasciato com'è nel testo dell'articolo.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Sono anch'io dell'avviso dell'onorevole ministro e del relatore che *melius est abundare quam deficere*, ma quando però l'abondare non si risolve in un danno, in un pregiudizio, in una molestia. Specialmente dopo quello che ha detto il ministro, io temo che da una dichiarazione inutile possa derivarne qualche danno. L'onor. ministro dice che potrebbero esservi dei diritti derivanti da antichi regolamenti municipali; ma quali sono codesti diritti? Se le disposizioni regolamentari hanno già fatto nascere ed acquistare siffatti diritti, evidentemente le disposizioni stesse hanno assunta la figura e la efficacia di veri contratti i quali debbono essere rispettati. Se però vi è qualche dubbio, bisogna andare innanzi al magistrato competente perchè decida se realmente una disposizione del regolamento abbia o no ingenerato un diritto. Ora io non vorrei che in seguito all'abrogazione dei vecchi regolamenti si potesse trovare negli articoli dei regolamenti stessi un addentellato per mettere i comuni nella condizione di dovere andare innanzi al magistrato per dimostrare che veramente non si tratta di diritti acquisiti ma di semplici aspettative non riconosciute nè consacrate dalle nuove leggi e dai nuovi regolamenti.

Ripeto, non avrei fatta alcuna proposta di modifica al disegno di legge: ma una volta che il Senato vi ha apportato delle modificazioni, anch'io mi sono permesso di rivolgere una preghiera all'onor. ministro della pubblica istruzione. Su questa insisto ancora e prego l'Ufficio centrale di accettare una proposta che in sostanza è stata riconosciuta ragionevole tanto dall'onorevole ministro quanto dallo stesso Uf-

ficio centrale. Ove però l'onor. ministro e l'Ufficio centrale, pur riconoscendo la ragionevolezza della mia proposta, non volessero accoglierla, io mi asterrò dal presentare una formale proposta.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Serena ha dato adesso una spiegazione più larga del suo pensiero, ritenendo che vi può essere un danno, perchè, modificati i regolamenti comunali, come è stabilito dalla prima parte dell'art. 20, potrebbe il comune essere costretto a dimostrare che i regolamenti aboliti non danno ragione alcuna al maestro di chiedere qualche cosa di più e di diverso in nome del diritto quesito.

Nella previsione di questo avvenimento, le stesse ragioni addotte dall'onor. Serena mi consiglierebbero, se mai, a consentire che sia omessa la seconda parte dell'articolo, ma ad inserire le parole *salvo i diritti quesiti* nella prima. Stabilire in principio che tutti i regolamenti municipali debbono essere cambiati e non dire una parola dei diritti quesiti in favore dei maestri, che sono poi la classe più debole, mi pare pericoloso, per le ragioni opposte a quelle che l'onor. Serena ha detto nell'interesse dei comuni.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Io farei osservare all'onor. ministro che vi può essere, in quello che egli ha detto, quanto basta per dar luogo ad un equivoco. I regolamenti comunali non costituiscono diritti acquisiti a favore dei maestri, finchè non si siano pienamente verificate tutte le condizioni prevedute nei detti regolamenti. Mi spiego. In un regolamento può essere stabilito che un maestro dopo 10 o 15 anni di servizio abbia diritto ad un determinato beneficio, ma questo beneficio non è acquisito dal maestro, se non quando abbia compiuti questi 10 o 15 anni di servizio, ed allora soltanto diventa diritto acquisito pel maestro. Ma, finchè non si è raggiunto questo termine è una speranza che ha il maestro, è una speranza più o meno legittima, ma non si può parlare di diritto acquisito perchè non sono ancora verificate le condizioni che tali lo rendono; e perchè il maestro, come



LEGISLATURA XXI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1903

qualsiasi altro impiegato, corre l'alea che il comune modifichi il suo regolamento prima ancora che il maestro abbia acquisito diritti in base al regolamento abrogato o modificato.

Ora, con l'attuale redazione del comma, può nascere il dubbio che si voglia dichiarare diritto già acquisito quello che è ancora semplicemente una speranza. Perciò io mi associo alla proposta dell'onor. Serena e prego il ministro, anche per questa considerazione, di volere aderire a che sia ben chiarita la questione, perchè altrimenti quest'articolo potrebbe essere fonte di danni assai gravi per i comuni e di infiniti litigi.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io mi associo alle osservazioni fatte dagli onor. Di Camporeale e Serena. Le leggi meno si fanno dubbie meglio è, poichè così si evitano molte liti. Se vi sono dei diritti quesiti questi rimangono integri, e non vi è bisogno che la legge ne faccia la riserva.

Se l'onor. ministro non ha difficoltà, anche io vorrei che questo comma fosse tolto, tanto più che l'economia della legge non ne resta alterata. Giustamente ora il collega a me vicino mi dice che ci sono dei diritti in corso di essere acquisiti, e la legge li pregiudicherebbe con questo inciso. Quindi insisto perchè sia tolto.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Io spero che anche gli onorevoli colleghi Di Camporeale e Astengo, che mi hanno fatto l'onore di appoggiare la mia proposta, finiranno col trovarsi d'accordo con me e con l'onor. ministro. L'onor. ministro, che ringrazio, ha dichiarato che potrebbe essere utile l'affermazione del principio che si debbano rispettare i diritti acquisiti; e si è dimostrato disposto a consentire che il secondo comma dell'articolo sia trasfuso nel primo. Ora io credo che anche i colleghi Di Camporeale e Astengo si uniranno a me per accettare questa forma dell'art. 20: « Fermi i diritti acquisiti, i regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione ».

L'articolo così concepito risponde al concetto dell'onor. ministro?

NASI. ministro della pubblica istruzione. Appunto.

SERENA. Per me, dico la verità, reputo superflua questa dichiarazione di principio, ma in qualunque modo, siccome credo che su questa formola potremo facilmente intenderci, così l'accetto e prego il nostro illustre presidente di metterla ai voti.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa nuova formola?

TODARO, relatore. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. La questione sollevata dal senatore Di Camporeale rimarrebbe?

DI CAMPOREALE. No, resterebbe assorbita.

SERENA. Resta assorbita; non si creano nuovi diritti. Si direbbe così: « fermi i diritti acquisiti, i regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione ».

PRESIDENTE. L'articolo 20 dunque direbbe così: « fermi i diritti acquisiti i regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione ».

Allora se nessun altro chiede di parlare lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 21.

Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

Passiamo ora alle *Disposizioni transitorie*. Debbo qui osservare al Senato che l'Ufficio centrale proponeva la soppressione dell'articolo 22, ma dopo una conferenza che esso tenne col ministro della pubblica istruzione, l'ufficio centrale ha consentito che l'art. 22 sia nuovamente proposto alla votazione del Senato con una sola variante che sarebbe la seguente: al secondo comma, ove si parla dell'art. 21 si dovrebbe invece dire dell'art. 20, e ciò in seguito alle mutazioni avvenute poc'anzi.

Ne do lettura:

#### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 22.

Gli'insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali, e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato

lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova in corso. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni dell'art. 7 della presente legge.

Lo stesso diritto di nomina definitiva hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge e abbiano fatto prova lodevole.

Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che, salvo i casi contemplati nel capoverso dell'art. 20, sono in ufficio alla promulgazione della presente legge, semprechè, pur essendo sforniti del diploma di direttore didattico, siano abilitati all'insegnamento elementare e lo abbiano esercitato lodevolmente almeno per cinque anni.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Alla fine di questo articolo, d'accordo col ministro e coll'Ufficio centrale vorrei fare una piccola modificazione, la quale non viene per nulla a diminuire l'efficacia dell'articolo stesso, anzi allarga il suo beneficio col sanare altri casi, che non si trovano in perfetta armonia con le disposizioni degli articoli che abbiamo votato, e ciò giusta lo scopo di quest'articolo transitorio. Gli articoli transitori si fanno per regolarizzare tutti i casi controversi.

Si dà il caso che non tutti i Direttori didattici de' grandi Comuni hanno la patente di maestro; ma ciò non toglie che sieno persone molto colte e serie per cui godono la stima dei Comuni che li hanno nominati. Volete voi lasciare l'ultimo comma di questo articolo, ove è detto che i Direttori didattici, che si trovano sforniti del diploma, per avere la nomina definitiva debbono prendere la patente di maestro elementare? Io credo di no, e perciò propongo che si sopprima l'ultima parte a cominciare dalla parola *semprechè* ecc., ed in

sua vece si sostituisca il seguente emendamento:

« Le stesse disposizioni saranno applicate ai Direttori che, salvo i casi contemplati dall'articolo 20 (che diverrà 21 essendosi approvato l'art. 7 bis), sono in ufficio almeno da due anni dalla promulgazione della presente legge ».

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io ho accondisceso al desiderio espresso dall'Ufficio centrale per impedire che molti di questi direttori eletti dai comuni, e che abbiano già fatto buona prova, siano poi costretti a chiedere la patente elementare, facendo gli esami relativi.

Ma si è stabilito il termine di due anni per impedire che resti sanzionata una nomina più recente, che potrebbe essere stata fatta dai comuni per eludere la legge già in progetto da non poco tempo.

L'ultimo comma però deve essere modificato; e l'articolo verrebbe così ad avere un solo periodo.

PRESIDENTE. Leggo l'ultimo comma dell'articolo secondo la nuova dizione dell'Ufficio centrale: « Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori che, salvo i casi contemplati dall'articolo 20, abbiano da due anni almeno anteriormente alla promulgazione della presente legge esercitato lodevolmente il loro ufficio ».

Chi approva questa nuova dizione dell'ultimo comma dell'articolo 22 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 23.

La patente elementare di grado inferiore nei concorsi per i posti di insegnante nelle classi inferiori dà gli stessi diritti della patente di grado superiore e del diploma di insegnante elementare.

CAVALLI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *segretario dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ritira la sua proposta di emendamento a questo articolo.

PRESIDENTE. Allora leggo l'art. 23 nel testo presentato dal Ministero.

## Art. 23.

La patente elementare di grado inferiore nei concorsi pei posti di insegnante nelle classi inferiori è considerata equipollente alla patente di grado superiore ed al diploma di insegnamento elementare.

(Approvato).

## Art. 24.

Il Governo del Re per tre anni dalla promulgazione della presente legge, ha facoltà di conferire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, istituito dalla legge 12 luglio 1896, con dispensa da ogni tirocinio, da esame e dalla lezione pratica, a quei maestri di grado inferiore che sono in attività di servizio, o che lo erano prima della legge 12 luglio 1896, i quali dimostrino con certificato dell'Ispettore scolastico di avere lodevolmente insegnato almeno per un triennio e dato prova della loro attitudine didattica, oppure che sieno forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o abbiano conseguito la licenza normale.

(Approvato).

## Art. 25.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo secondo, titolo quinto, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi successive che hanno derogato ad alcune delle disposizioni del detto capitolo, non che a promulgare un regolamento per l'attuazione e l'applicazione del detto testo unico, nel quale siano anche stabilite le norme pei trasferimenti da scuola a scuola dello stesso Comune, per gli avanzamenti, pei collocamenti in aspettativa a causa di salute e pei procedimenti disciplinari.

Il regolamento dovrà essere pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Prima che si passi alla votazione di questa legge vorrei dimandare un chiarimento all'onor. ministro.

In un articolo precedente abbiamo stabilito che i provveditori agli studi hanno facoltà di ricorrere al ministro dell'istruzione pubblica

contro le decisioni che riguardano i maestri. Ora io vorrei domandare all'onor. ministro se con quell'inciso si è inteso che ai prefetti che sono i presidenti del Consiglio provinciale scolastico, come sono i presidenti della Giunta provinciale amministrativa, sia vietato che possano ricorrere anche loro, quando lo credano. Io ritengo invece che sia rimasta impregiudicata la facoltà dei prefetti a poter ricorrere contro le decisioni dei Consigli provinciali scolastici, come viene loro concessa anche dalla legge comunale, per le decisioni della Giunta provinciale.

Diversamente se si fosse inteso di dare la facoltà ai provveditori agli studi di ricorrere, e di negarla al prefetto, noi avremmo esautorato il prefetto come presidente del Consiglio scolastico, ciò che non posso ammettere. Attendereò quindi dalla cortesia dell'onor. ministro una qualche dichiarazione che valga ad eliminare il dubbio che mi è sorto.

NASI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Il dubbio che l'onor. Astengo trae, come ha detto, dall'aggiunta fatta su proposta mia all'art. 19, mi dà opportunità di ricordare, che con ciò si è restituito al provveditore un diritto già stabilito nel primitivo testo dell'art. 6, approvato dalla Camera. Con la nuova disposizione è venuto a mancare il primo grado di giudizio fatto dal Consiglio provinciale scolastico; tanto più era giusto dare anche al provveditore il diritto di reclamare alla Commissione consultiva del Ministero. Ma dando al provveditore il diritto di far valere il proprio giudizio didattico contro la conferma del maestro, non si toglie certamente al prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico, tutto ciò che per legge e per i regolamenti gli spetta in questa e simili questioni.

Se l'onor. senatore Astengo voleva questa dichiarazione, non ho difficoltà di dire che la mia proposta non intende affatto di menomare i diritti ed i poteri del prefetto come presidente del Consiglio provinciale scolastico.

E, giacchè ho la parola, vorrei fare un'ultima osservazione su ciò che ha testè detto l'onor. Di Camporeale riguardo all'art. 6.

Le sue parole dimostrano che egli ancora

si trova in un malinteso. La modificazione apportata all'articolo 6 toglie la procedura della disdetta, e dicendo che, per licenziare il maestro, i motivi devono essere didattici e conforme al parere del provveditore, non significa che il comune deve in ogni caso sottostare al parere del provveditore, come ritiene l'onor. Di Camporeale. In caso di disaccordo, il comune può ricorrere al Ministero, a termine dell'art. 19; ed il Ministero farà giustizia, non più per sola opera e volontà della burocrazia o del ministro, ma col parere di un' apposita Commissione consultiva, di cui fu presidente per molto tempo il senatore Astengo.

Essa ha ora delle funzioni più larghe, che non si riferiscono soltanto ai maestri, ed è composta di magistrati ed alti funzionari dello Stato estranei al Ministero della pubblica istruzione. Mi è caro aggiungere, che ha reso importanti servizi allo Stato, e senza dubbio continuerà a renderne. Quando questa legge avrà il suo effetto, certamente i ricorsi cresceranno; e la Commissione avrà maggiori occasioni di rendersi benemerita della giustizia e del paese.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatto, delle quali non ho che a prendere atto.

Giacchè ho la parola, siccome si fa richiamo in questa legge alla Commissione consultiva del Ministero, credo bene di rilevare che a questa Commissione si tiene a dare una costituzione legislativa, mentre era istituita per decreto Reale, modificabile a piacimento.

Ma io sovra di ciò non ho osservazioni a fare.

L'onor. ministro ricordò che io per tanti anni ne fui presidente. È vero, ne fui dalla sua istituzione il presidente fino a due anni fa, e ringrazio l'onor. ministro del ricordo fattone.

PIERANTONI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ieri l'altro trasmisi agli egregi colleghi dell'Ufficio centrale un'aggiunta all'articolo 14, perchè l'Ufficio centrale l'avesse studiata e riferita; con quella aggiunta io volevo raccomandare la regola che i laureati in filosofia e belle lettere, che hanno un titolo superiore, che hanno un diritto d'insegnare pe-

dagogia, non fossero obbligati, per diventare direttori didattici a fare un esame inferiore; il più comprende il meno, tanto più che per essere direttori non si tratta di fare un concorso per posti vacanti, ma l'esame è fatto soltanto per abilitazione.

Non so se nella mia assenza gli egregi colleghi abbiano riferito sopra quella aggiunta o se è stata trascurata; in ogni modo la raccomandando e chi sa, che nelle sorti che potrà avere la legge nell'altro ramo del Parlamento, si tenga conto della dignità di questi filosofi, di questi letterati, che dovrebbero avere un diritto di preferenza.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Io non aveva dimenticata la proposta fatta dall'onor. Pierantoni, ma egli non era presente quando si discusse l'articolo, che fu messo in votazione e approvato, così come è nel testo.

Però se egli fosse stato presente, gli avrei detto di non poter accogliere la sua proposta.

L'onor. Pierantoni non ignora forse che la concessione del titolo di direttore didattico ha dato luogo ad una quantità di controversie e di dispiacevoli vicende amministrative.

In certi momenti, troppo facilmente di questa concessione si è abusato, ed è accaduto che qualche egregio insegnante, dopo aver funzionato per parecchi anni da direttore, non ebbe il diploma, mentre non pochi semplici maestri elementari per soli titoli lo conseguirono. I direttori didattici sono ora in una quantità così grande, che se veramente tale ufficio deve rispondere al suo scopo ed il titolo significare il possesso vero delle qualità occorrenti per dirigere un gruppo di scuole elementari, è bene che si acquisti non solo coi documenti degli studi fatti, comprese le lauree, ma anche col l'esperimento degli esami. Coi soli titoli il direttore didattico potrebbe essere ottimo come scienziato o letterato, ma facilmente potrebbe mancare delle attitudini didattiche occorrenti.

Il tipo di direttore didattico, che noi dobbiamo portare nelle scuole deve preferibilmente uscire dalla classe dei maestri; il grado di direttore bisogna renderlo più agevole ai maestri elementari, come premio di carriera al merito dei più capaci e volenterosi.

LEGISLATURA XXI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1903

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Veda, onor. ministro, che c'è un equivoco. Io non proposi che qualsiasi giovane laureato in filosofia o in belle lettere, che significa attitudine pedagogica alle scuole normali, dovesse avere la preferenza per essere direttore didattico, ma parlai di maestri i quali usciti da parecchi anni dalle Università hanno questi titoli. Ora ne potrei indicare i nomi ma non lo fo; quindi a me pare che la mia proposta era d'accordo col concetto suo che accanto al titolo scientifico ci dovesse essere l'esperienza acquistata nella scuola. In ogni modo io ringrazio la sua cortesia che dà alla mia presenza in quest'aula il valore di poter decidere di un emendamento.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. L'onor. Pierantoni dice di aver consegnato il suo emendamento all'Ufficio centrale. Io non l'ho ricevuto, e nemmeno il segretario. Ma, se egli voleva discutere il suo emendamento, doveva trovarsi presente quando fu discusso l'art. 14 al quale tale emendamento si riferisce. Ora è tardi; aggiungerò che la maggioranza dell'Ufficio non l'avrebbe accettato, e probabilmente neanche il Senato per varie ragioni pedagogiche, ma soprattutto perchè i posti di Direttore didattico non debbono essere sottratti alla carriera degli insegnanti delle scuole primarie.

Sono seicento posti, che debbono servire di sprone ai maestri, ai quali non si può togliere la speranza di migliorare la loro modesta posizione, col pervenire al posto di Direttore; posto che se si fosse approvato l'emendamento del senatore Pierantoni, sarebbe portato via da coloro che sono estranei all'insegnamento delle scuole elementari.

PRESIDENTE. Oramai il progetto è stato discusso ed approvato, e sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge oggi discussi.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

#### Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Debbo dar lettura di una domanda di interpellanza del senatore Luigi Rossi al ministro di grazia e giustizia e dei culti « per sapere se e come intenda di concerto con l'onorevole ministro degli affari esteri promuovere i provvedimenti opportuni a disciplinare i nostri rapporti di ragione privata all'estero allo scopo di potere eseguire le sentenze rese dalle autorità giudiziarie italiane ».

Il Guardasigilli non essendo presente, prego il ministro della marina di dargliene notizia.

MORIN, *ministro della marina*. Mi farò un dovere di darne partecipazione al mio collega della grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Sta bene.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Approvazione della convenzione internazionale di Bruxelles, 5 marzo 1902, sul regime fiscale degli zuccheri »:

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

« Disposizioni intorno alla nomina ed al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari »:

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	52
Contrari . . . . .	31

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova » (N. 157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Costituzione

di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e l'esercizio del porto di Genova».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 157).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Colombo primo iscritto.

COLOMBO. L'onor. senatore Boccardo ha trattato così magistralmente la questione dell'autonomia del porto di Genova nella sua sobria e chiara relazione che io, per quanto appartenga ad una città che è legata a Genova da antichissimo affetto, e che più di qualunque altra città in Italia ha interesse al progresso ed allo sviluppo del porto di Genova, non credo necessario di nulla aggiungere a quello che ha scritto e dirà l'onor. Boccardo, certo che la mia parola non avrebbe l'efficacia e l'autorità della sua. L'onor. Boccardo ha anche accennato alla questione ferroviaria che si connette col porto di Genova, o per meglio dire, alla questione degli accessi ferroviari al porto; ma ne ha trattato brevemente, perchè si trattava di questione accessoria alla questione principale dell'autonomia del porto.

Ora io domando il permesso di esporre la questione con alquanto maggiore larghezza, per mostrarne l'importanza al Senato, e anche per dire quali sono i criteri e gli obiettivi i quali, secondo me, dovrebbero guidare l'opinione pubblica ed il Governo a discuterla e risolverla.

Il Senato conosce, perchè l'onor. Boccardo ne ha fatto cenno nella sua relazione, i risultati della Commissione che l'illustre nostro presidente, onor. Saracco, aveva nominato per studiare la questione dell'autonomia del porto di Genova; Commissione che fu presieduta dall'onor. senatore Gadda.

Fra quei risultati ve ne furono alcuni esposti dal comm. Lampugnani, i quali si riferiscono al movimento ferroviario sia proveniente dal porto che affluente al porto stesso; e questi risultati sono apparsi una rivelazione poichè hanno messo in sodo dei fatti che non erano prima perfettamente conosciuti. Tali sono la piccolissima importanza del transito all'estero e d'altra parte la grande proporzione che rispetto al movimento generale del porto, ha il

movimento delle merci che attraversano l'Appennino, e di queste, la grande proporzione che è avviata sopra Milano.

Gli studi della commissione Gadda si estesero al periodo 1884-1893, anzi i dati che raccolse il comm. Lampugnani si riferivano precisamente al 1893; ma da allora in poi il comune di Genova ha fatto eseguire degli altri studi, esaminando specialmente il movimento del porto dal 1897 al 1899; ed i risultati ai quali è giunto confermano quasi esattamente i risultati che già aveva ottenuto la commissione Gadda.

Permettetemi di esporvi in sunto quali sono questi risultati. Del movimento generale ferroviario del porto di Genova quasi l'80 per cento attraversa l'Appennino, e più precisamente il 76 per cento attraversa le due gallerie cosiddette dei Giovi e il due e mezzo per cento passa sulla linea Genova-Ovada. Il resto, cioè il 21 e mezzo per cento circa, va alle due rive o viene assorbito dal consumo locale. Della corrente che attraversa l'Appennino, più della metà, e precisamente il 42 per cento del movimento totale ferroviario che parte dal porto di Genova, è avviato su Milano; solamente il 9 per cento è diretto all'estero. Il resto, cioè 27 e mezzo del cento del movimento totale, è avviato a diverse destinazioni in Piemonte, in Lombardia e nell'Emilia.

Il movimento nel porto di Genova fu di tonnellate 3,443,000 in cifre tonde nel 1893, e di 5,076,000 tonnellate nel 1899; la relazione dell'onor. senatore Boccardo vi dice che fu di 5,306,000 tonnellate nel 1900. Di questo movimento, 85 a 86 per cento rappresentano merce sbarcata, ossia importata nel porto, 14 a 15 per cento merce imbarcata od esportata dal porto; così, ritenuto in cifra tonda di 5,000,000 di tonnellate il movimento del 1899, 4,300,000 circa rappresentano la merce sbarcata e 700,000 quella imbarcata.

Da queste cifre scaturiscono questi quattro fatti sui quali gioverà di fissare l'attenzione: innanzi tutto il fortissimo incremento annuale del movimento del porto, che dal 1893 al 1900 è aumentato di quasi 2,000,000 di tonnellate, superando quasi del 50 per cento la previsione fatta dalla Commissione Gadda sulla base del decennio precedente 1884-1893; poi la grande proporzione nella quale la merce sbarcata a Genova è avviata oltre l'Appennino e special-

mente verso Milano; e infine l'esigna quantità di merce che dal porto è diretta all'estero, e la scarsa quantità della merce esportata dal porto in confronto di quella che vi è importata.

Dai primi due fatti scaturisce come conseguenza naturale una questione: sono i valichi dell'Appennino sopra Genova attualmente in condizioni tali da poter bastare al crescente passaggio di merci che si fa attraverso ad essi?

L'esercizio delle ferrovie che si dipartono dal porto di Genova e traversano l'Appennino, è fatto con lodevole attività dalla società Mediterranea, la quale è arrivata a portare attraverso le gallerie dei Giovi fino a 1200 carri al giorno, numero massimo che si è verificato solo in alcune circostanze. Attraverso la linea Genova-Ovada si portano 200 o 220 carri, o poco più: dunque la potenzialità complessiva massima del passaggio degli Appennini è di circa 1400 carri. Questa corrisponde appunto al massimo movimento che si è verificato in questi ultimi anni.

Ma se noi deduciamo dal presente l'avvenire, se noi ci basiamo sopra quello incremento annuale del quale ho parlato dianzi e che è andato piuttosto crescendo che diminuendo d'anno in anno, dobbiam venire alla conclusione, facile del resto e che troviamo pure nella relazione dell'onor. senatore Boccardo: cioè che fra 8 o 10 anni i passaggi degli Appennini dovrebbero avere una potenzialità di almeno 2000 carri. Tutto questo, ben inteso, senza contare gli effetti, che ancora non possiamo apprezzare esattamente, del traforo del Sempione. Sul traforo del Sempione si può ragionare a lungo, si possono fare ipotesi più o meno favorevoli; ma se, come tutto dà luogo a sperare e come cercherò di dimostrare più avanti, il Sempione si troverà in condizioni tali da aprire all'Italia almeno il mercato della Svizzera occidentale, io credo che quando la linea del Sempione sarà aperta, bisognerà poter disporre sui nostri valichi appenninici di una potenzialità non inferiore a 2500 carri al giorno.

È possibile arrivare a questa potenzialità? È necessario costruire linee nuove? Qui entriamo nel cuore della questione. Si può senza costruire linee nuove aumentare fino ad un certo punto la potenzialità dei valichi esistenti. E come? Tutti sanno che si conta sopra un sistema speciale, sul così detto sistema di blocco, per po-

tere aumentare la potenzialità dei valichi esistenti. Prendiamo come punto di partenza la galleria di Ronco, fra Mignanego e Ronco. Questa galleria è lunga 8 chilometri e 400 metri circa. Come è utilizzata oggi, è chiaro che per evitare pericoli di incontri bisogna che quando un treno entra, per esempio, dall'imbocco sud nella galleria, non ci siano nella medesima altri convogli sullo stesso binario; tutto al più un convoglio potrà lasciare in quel momento l'altra estremità della galleria.

In tali condizioni è chiaro che il numero dei convogli che possono percorrere la galleria dipende dalla lunghezza della galleria stessa o, per meglio dire, dal tempo che un convoglio impiega a percorrerla quanto è lunga. Ma se invece si potesse dividere la galleria in due trochi con una stazione a metà, e in questa si potessero mettere dei segnali visibili, è chiaro che un convoglio potrebbe entrare nella galleria quando un altro abbandona la stazione di mezzo della galleria stessa, e così pure un convoglio potrebbe lasciare la stazione di mezzo quando un altro esce dalla stazione posta all'altra estremità; ed ecco che in questa maniera sarebbe pressochè raddoppiata la potenzialità del passaggio, perchè sarebbe ridotto a circa metà l'intervallo di tempo interposto fra due convogli che si seguono.

Questo è il così detto sistema di blocco. Si può applicare questo sistema nelle gallerie dell'Appennino? Oggi, no; ma si sa che sarebbe possibile applicarlo in due modi, o con la ventilazione o con la trazione elettrica. Con la ventilazione si è anzi fatto un esperimento nell'aprile dell'anno scorso, applicando il sistema Saccardo per liberare dal fumo delle locomotive il centro della galleria di Ronco, e rendere visibili i segnali, ciò che permetterebbe di eseguire quella suddivisione in due sezioni della galleria, della quale ho testè parlato.

Il sistema Saccardo è certo un sistema eccellente, che fa onore al suo inventore e all'Italia; ed io stesso ho avuto l'occasione, quando feci parte della Commissione tecnica nominata dalla Svizzera per esaminare il progetto della galleria del Sempione, di raccomandarlo anche per l'esercizio di quella galleria.

Finora non si credette di tenerne conto pel Sempione, ma il sistema è applicato con successo

nella galleria del Gottardo e in quella di Ronco per la ordinaria ventilazione.

Non mi consta però che gli esperimenti che si sono fatti in aprile per permettere la visibilità dei segnali abbiano avuto un risultato assolutamente sicuro.

Ora altro è l'aereazione di una galleria, e altro l'applicazione di un sistema di ventilazione per l'installazione di una stazione di blocco.

La ventilazione di una galleria può essere più o meno deficiente, ma si va egualmente come si andava anche senza ventilazione; ma quando si tratta di rendere visibili dei segnali di blocco, bisogna che il sistema sia assolutamente infallibile, perchè in caso contrario potrebbe avvenire un disastro.

Con la trazione elettrica invece si ha la certezza che i segnali saranno sempre visibili, perchè si sopprime la locomotiva, e quindi non c'è più fumo.

Ora io so, che di progetti di trazione elettrica lungo la galleria se ne sono fatti più di uno; credo che siano almeno tre: due proposti per l'esercizio di tutta la linea da Sampierdarena fino al di là delle gallerie del valico, e uno in una scala più ristretta.

Io non entrerò certamente nell'esame di questi sistemi. Dirò solamente che il più recente dei progetti fatti dalla Società Mediterranea propone di riservare la galleria di Ronco unicamente al servizio delle merci, e la galleria antica di Busalla al servizio dei treni passeggeri; la galleria di Ronco verrebbe divisa in tre sezioni di blocco, e così si penserebbe di aumentare la potenzialità fino a 250 e più carri al giorno.

Lo scopo mio nel rammentare queste cose non è di discutere la convenienza di un sistema piuttosto che di un altro, ma di domandare all'onorevole rappresentante del Governo: si è preoccupato il Governo di questi progetti? È persuaso il Governo che qualche cosa bisogna fare? Che c'è urgenza di cominciare a studiare, per non esser colti impreparati dall'apertura del passaggio del Sempione?

Non è soltanto in discussione la questione della ventilazione o della trazione elettrica per aumentare la potenzialità dei valichi attuali dell'Appennino.

Questi sistemi, comunque si faccia, sono

sempre ripieghi, perchè non provvedono all'aumento di potenzialità delle altre parti della linea al di qua e al di là delle gallerie, nè provvedono convenientemente al movimento dei passeggeri; quindi a questi sistemi di ripiego bisognerà bene un giorno o l'altro sostituire il vero sistema radicale, che è l'attuazione di un nuovo valico. E neppure di questo mancano i progetti.

Due di questi non sono veramente progetti di linee parallele ai passaggi attuali dei Giovi, ma avrebbero per risultato di giovare loro sottraendo una parte del movimento che ora si fa per essi; e sono: una linea diretta Genova-Piacenza da una parte, dall'altra parte il completamento della Genova-Ovada col tronco Ovada-Alessandria; in maniera che coll'uno o coll'altro di questi progetti si farebbe una derivazione di movimento, si sfollerebbero quindi i valichi dei Giovi che potrebbero così assorbire più facilmente il futuro aumento del traffico.

Perciò io mi unisco all'opinione enunciata dall'onorevole relatore, senatore Boccardo, nel raccomandare (poichè si tratta di un'opera di piccola spesa), il completamento della linea Genova-Ovada, il quale sfollerebbe di alcune centinaia di carri il movimento diretto sopra Alessandria che ora si fa unicamente attraverso le gallerie di Ronco e di Busalla. Ma ci sono anche due veri propri progetti di linee contigue agli attuali passaggi dei Giovi: uno sotto la Bocchetta, riunendo Genova a Novi per Voltaggio e Gavi, un altro, proposto dal comune di Genova, il quale costituirebbe la linea più diretta fra Genova e Tortona passando per Rigoroso e avrebbe in vista il futuro congiungimento diretto fra Tortona e Milano.

Anche qui non è mia intenzione di esprimere in nessun modo un giudizio su questi progetti che si son venuti pubblicando; ma mi limito ancora a domandare al Governo se di questi progetti si è occupato o intende occuparsi.

Io rammento che qualche anno fa alla Camera dei deputati il ministro dei lavori pubblici, onor. Lacava, ha manifestata l'opinione che senza linee nuove si sarebbe potuto raggiungere nei valichi attuali la potenzialità di circa 2000 carri al giorno.



Rammento pure che qui, in questa aula stessa, mentre io era relatore del progetto di legge per le linee di accesso al Sempione, avendone approfittato per fare allora all'onorevole ministro Giusso quelle stesse domande che rivolgo oggi all'onor. Nicolini, l'onor. Giusso mi rispose che non c'era nessuna premura, nessun bisogno di pensare neppure a valichi nuovi, perchè c'era la sicurezza che si sarebbe raggiunto una potenzialità sufficiente sulle linee esistenti, anche in previsione dell'aumento di traffico che si sarebbe verificato in conseguenza dell'apertura della linea del Sempione.

Probabilmente l'onor. Lacava nelle sue dichiarazioni alla Camera e l'onor. Giusso nelle sue dichiarazioni al Senato avevano in vista la possibilità del sistema di blocco applicato colla ventilazione, poichè era in quell'epoca che si stava tentandone l'applicazione, mentre i progetti di trazione elettrica erano stati scartati. Ma come ho avuto l'onore di dire testè, non pare che finora si abbiano avuti risultati tali da poterne motivare l'immediata attuazione; per cui, nelle condizioni d'oggi non abbiamo in vista nessun sistema pronto e sicuro per poter ottenere un aumento di potenzialità sui Giovi. E vado più in là. Io dico che se oggi stesso il Governo si decidesse per la costruzione di un valico nuovo, e procedesse al più presto alla sua attuazione, questo valico nuovo non sarebbe pronto al più che 4 o 5 anni dopo l'apertura del passaggio del Sempione; perchè, mettiamo un anno o due per gli studi, mettiamo 6 od 8 anni per l'esecuzione, ed arriveremo al 1910 o al 1911, trovandoci in tutti questi anni nelle identiche condizioni nelle quali ci troviamo oggi per la potenzialità degli attuali valichi; al più potremmo arrivare in tempo per l'apertura del Sempione, se il Governo immediatamente si mettesse allo studio e si proponesse seriamente di aumentarne la potenzialità con quei mezzi che ho indicato, o con la ventilazione, se è possibile di cavarne un utile, o meglio ancora con la trazione elettrica.

Ma se quando si aprirà il Sempione, cioè fra 3 anni o 4, non solo non si avesse una linea nuova, ma non si avesse nemmeno l'aumento della già scarsa potenzialità attuale di 1200 carri, nè con la trazione elettrica, nè con la ventilazione, nè con una linea di derivazione, come per esempio, col completamento della linea Ge-

nova-Ovada, noi dovremo piangere amaramente la nostra imprevidenza che allora ci sembrerà veramente incredibile.

Non si tratta soltanto di una questione di potenzialità; si tratta anche di altri e più alti obiettivi, essenzialmente moderni.

Io ho già avuto l'onore di dire che dai dati statistici forniti dalla commissione Gadda e poi dal comune di Genova, risultavano quattro fatti importanti. Di due ho già parlato, quelli relativi alla potenzialità dei Giovi; ma altri due fatti sono risultati: cioè la piccolissima proporzione fra la merce sbarcata a Genova, che va all'estero, e quella che rimane in paese, e la piccola proporzione fra la merce che s'imbarca nel porto, e quella sbarcata.

Il porto di Genova non è un porto internazionale; non si può chiamar tale un porto il cui traffico coll'estero non arriva neppure a un decimo del movimento complessivo. Quindi quando si parla di concorrenza che il porto di Genova fa o può fare a Marsiglia, si dice una cosa che non esiste, o esiste al più in una misura affatto trascurabile. Il porto di Genova serve a noi, non all'Europa.

D'altra parte, come si è visto, il porto di Genova serve pochissimo per la esportazione, poichè la merce che ivi s'imbarca per gli altri porti italiani o per l'estero non arriva a 15 per 100 del movimento complessivo.

Il porto di Genova è essenzialmente un porto d'importazione, tanto è vero che sopra i 4 milioni e 300,000 tonnellate di merce sbarcata nel 1899, la metà, anzi molto più della metà, cioè circa 2,400,000 tonnellate rappresentano carbone inglese importato.

Ora non dovrebbe essere l'ideale di tutti gli Italiani di far diventare Genova un vero porto europeo? Un porto destinato a portare nel centro dell'Europa le merci che vi arrivano da tutto il mondo, e d'onde le merci arrivate dall'Europa centrale si distribuiscano nel mondo? Questo è l'ideale al quale dovremmo mirare; ma ora ne siamo ancora più che mai lontani.

Le Alpi e gli Appennini sono due barriere che s'interpongono tra Genova ed il centro di Europa; tutta la merce che parte dal porto di Genova, o vi arriva, bisogna che salga e scenda due volte queste alte barriere, prima di arrivare a destinazione; e quanto più alto si sale, tanto maggiore è il lavoro che si richiede, tanto mag-

giore la spesa di trasporto, tanto più facile la concorrenza per i porti rivali, malgrado la maggior distanza dai centri di consumo. Rotterdam, per esempio, dista da Zurigo 340 chilometri di più che non ne disti Genova; eppure il grano va in Svizzera preferibilmente da Rotterdam, perchè il porto di Rotterdam ha dietro a sé delle linee piane e una parte della maggiore distanza si percorre per acqua.

Queste due barriere bisogna abbassarle, ma abbassarle fortemente, audacemente. Per fortuna una di queste si abbasserà tra breve; ed è la barriera del Sempione.

Il Sempione è il primo, vero, grande esempio di una linea internazionale moderna. Gli altri passaggi alpini attraversano la montagna a milleduecento, millequattrocento metri; il Sempione attraversa le Alpi a 700 metri d'altitudine. Questo è il carattere essenziale del Sempione; per questo si è fatto per la prima volta una galleria di 20 chilometri, appunto per abbassare il punto culminante. E siccome c'è un altro punto culminante sulla catena del Giura, che bisogna attraversare per venire dalla Francia in Svizzera, seguendo la linea del Sempione, così si fanno ora numerosi studi per abbassare anche il Giura. Già si è stabilito un accordo tra la Compagnia Paris-Lyon-Méditerranée e la Compagnia Jura-Simplon per abbassarlo di qualche centinaio di metri fra Frasnes e Vallorbes, colla spesa di 25 o 30 milioni. Ma v'ha di più; poichè un grande movimento si è manifestato in Francia e a Ginevra per traforare la Faucille fra Lons-Le-Saulnier e Ginevra e abbassare così il passaggio del Giura alla stessa altezza press' a poco del passaggio delle Alpi al Sempione, spendendovi nientemeno che 110 o 120 milioni; tale e tanta è l'importanza che si dà all'abbassamento del punto culminante sulle grandi linee internazionali. Allorquando saranno compiute anche queste rettificazioni sul Giura, la linea del Sempione si potrà veramente chiamare una linea di pianura, da potersi percorrere senza difficoltà e senza perditempi, e colla massima economia, dai pesanti convogli di merci e dai celerissimi convogli di passeggeri che il progresso moderno imperiosamente richiede.

L'abbassamento di questa barriera delle Alpi sarà un grande beneficio non soltanto per Genova, ma anche per tutta l'Italia, perchè faci-

literà l'affluenza dei forestieri, che è tanta parte della nostra ricchezza. E poichè mi trovo a parlare di questo argomento, mi permetto di fare una breve digressione, e di rivolgere una calda raccomandazione al Governo. Sento dire che non si è d'accordo colla Svizzera per l'esercizio della linea d'accesso da Domodossola alla galleria, e che si voglia rinunciare alla stazione internazionale a Domodossola per lasciarla portare a Briga. Ora io vorrei dire all'onor. sottosegretario di Stato, che il Governo dovrebbe ponderar bene la questione e vedere di trovare colla Svizzera un terreno di accordo, prima di rinunciare definitivamente al vantaggio di avere in territorio italiano la stazione internazionale che ci era stata garantita dalle convenzioni. In qualche altro caso abbiamo rinunciato spontaneamente ad avere al di qua del confine la stazione internazionale, e ce ne siamo trovati molto pentiti.

Abbassato l'ostacolo delle Alpi, dobbiamo prepararci noi ad abbassare anche la barriera dell'Appennino; e non soltanto nell'interesse del porto di Genova. L'Appennino costituisce una barriera non solo tra l'estero e Genova, non solo fra tutta l'alta Italia, che è una regione essenzialmente manifatturiera, e Genova, ma oppone anche un grave ostacolo tra l'alta Italia e la costa Tirrena e tra questa e la costa Adriatica. Io ho parlato dei forestieri: e non è questo l'ultimo obbiettivo che si deve avere in vista. Oggigiorno i treni diretti da passeggeri a 50 o 60 chilometri all'ora, che sono per noi i più veloci, non bastano più: oggi si vogliono treni celeri a 80 e persino a 100 e più chilometri all'ora; si vogliono convogli di lusso con carrozze intercomunicanti, Pullman, vetture-restaurants, ecc.: tutti quei comodi moderni, insomma, che invogliano a muoversi e rendono facili i viaggi. Ora questi convogli celeri non si possono attuare se non sulle linee piane. Si richiedono linee a piccola pendenza, con poche curve e queste di grandissimo raggio; linee assomigliabili, per esempio, a quella che corre lungo l'antica via Emilia. Queste sono le condizioni che si richiedono ora per le grandi linee internazionali, tanto per il movimento dei passeggeri quanto per quello delle merci; per cui quando il Governo intenderà occuparsi anche dei passaggi degli Appennini, ai Giovi e altrove, bisognerà che abbia in vista questo

unico criterio nella scelta: non badi alle gallerie più o meno lunghe, al costo più o meno grande della linea; badi soltanto a scegliere la linea più bassa, la linea più piana; la linea più dritta.

Non è questo il momento di diffondersi di più su questo argomento; ma non posso esimermi dall'esprimere qui il mio fermo convincimento, che non passerà molto tempo, che la forza stessa delle cose imporrà non solo la direttissima Genova-Milano, ma anche la direttissima Bologna-Firenze.

Queste linee costeranno 200, forse 250 milioni; ma il traffico aumentato, ma le facilitazioni offerte al commercio, ma l'incremento della affluenza dei forestieri, ma soprattutto il vantaggio di fare diventare Genova ciò che non è adesso, un vero porto internazionale, che faccia davvero concorrenza a Marsiglia e a Rotterdam sui mercati dell'Europa centrale o almeno sul mercato svizzero, compenseranno largamente il sacrificio di qualche centinaio di milioni, e certamente ne pagheranno ad usura gli interessi.

Io adunque confido e credo di aver ragioni di confidare che il Governo accoglierà con benevolenza queste opinioni, che il Senato ha avuto la cortesia di lasciarmi esprimere forse troppo a lungo.

Io non pretendo che l'onorevole sottosegretario di Stato faccia delle dichiarazioni categoriche da parte del Governo; mi basta che egli mi assicuri che il Governo non disconosce la importanza della questione (*Vivissime approvazioni. Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito della discussione a lunedì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 2 febbraio alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (N. 157 - *Seguito*);

Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 5,800,000, da iscriversi nei bilanci del Ministero della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1902-903, per le spese della spedizione militare in Cina (N. 164 - *urgenza*);

Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1878, da iscriversi in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 165);

Aumento temporaneo di giudici nel tribunale civile e penale di Milano (N. 163 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 7 febbraio 1903 (ore 19.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 31 GENNAIO 1903

### Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle Scuole elementari

#### Art. 1.

Tutte le nomine degli insegnanti per le scuole elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso.

Da questa regola non sarà lecito derogare, se non nei casi, riconosciuti volta per volta dall'Ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto del Comune di nominarlo o per esito sfavorevole del concorso bandito o per vacanza improvvisamente verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico.

In quest'ultimo caso, ove il Comune non provveda entro quindici giorni da quello in cui la vacanza si è verificata, disporrà il Provveditore agli studi, il quale di ogni nomina di urgenza darà notizia al Consiglio provinciale scolastico nella sua prima seduta.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario, in via eccezionale, di provvedervi: col chiudersi di questo il maestro si intende di fatto licenziato, senza che occorra per parte del Comune deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

#### Art. 2.

Il concorso è indetto da ciascun Comune ai posti vacanti nelle sue scuole non più tardi del 15 giugno e per titoli.

Se trascorso questo termine, il Comune non si è valso del proprio diritto, il Consiglio provinciale scolastico indirà esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del Comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.

Ai Comuni che corrispondano al maestro uno stipendio superiore al minimo legale aumentato di un decimo o gli assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che abbiano sulle nomine e la carriera degli insegnanti un regolamento approvato dal Consiglio provinciale scolastico, è data facoltà di indire il concorso anche per esami, alle condizioni contenute nel regolamento stesso.

#### Art. 3.

La Commissione giudicatrice è sempre presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.

Se il concorso è solo per titoli, i membri della Commissione, oltre il presidente, sono quattro; se il concorso è per titoli e per esame, possono essere anche sei.

Due membri della Commissione sono sempre nominati dal Consiglio provinciale scolastico quando la Commissione è di cinque, tre quando è di sette; gli altri sono nominati dalla Giunta municipale. I commissari dovranno essere scelti tra persone idonee a norma del Regolamento.

Il Comune può delegare direttamente al Consiglio provinciale scolastico l'esame dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per titoli e la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame.

#### Art. 4.

La Commissione giudicatrice è la stessa per tutti i posti messi a concorso da un Comune e per quell'anno.

Essa graderà tutti i concorrenti eleggibili secondo il merito, il quale, ove il concorso sia anche per esame, dovrà risultare dalla votazione media sui titoli e sull'esperimento.

Il Consiglio comunale coll' intervento, pena di nullità, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, procederà alla nomina, scegliendo per provvedere al primo posto vacante fra i primi tre della graduatoria; al secondo fra i primi quattro; al terzo fra i primi cinque, e così di seguito.

Ove la nomina del Consiglio comunale non sia fatta secondo questa regola, il Consiglio provinciale scolastico procederà alla nomina; la quale sarà considerata come nomina regolare di concorso ed avrà tutti gli effetti derivanti dalla medesima.

La terna o la graduatoria di un concorso non potranno in nessun caso avere altra durata ed efficacia se non per i posti che rimanessero vacanti durante l'anno scolastico, per il quale fu bandito.

Ove, indetto il concorso, per causa del Comune o della Commissione giudicatrice, non si sia provveduto alla nomina dell'insegnante entro il 15 settembre, il Consiglio provinciale scolastico vi provvederà, non più tardi del 15 ottobre.

#### Art. 5.

Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gl'insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati, constatata da pubblico concorso e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degl'interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali siano state osservate.

#### Art. 6.

L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso, è nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal Comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del R. Provveditore degli studi. La deliberazione del licenziamento deve contenere a pena di nullità il parere motivato del Provveditore e deve essere notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata insieme all'avvenuta notifica al Consiglio

provinciale scolastico, il quale, nel caso che sia stata omessa da parte del Comune, la notifica al maestro, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro quindici giorni.

#### Art. 7.

Fermo il disposto degli articoli 334, 335, 337 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il Consiglio comunale può sempre, in qualunque tempo, licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:

a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;

b) per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

c) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;

d) per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;

e) per avere fatto tra gli alunni propaganda di principî contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato.

La deliberazione motivata del licenziamento sarà presa, in ogni caso, dopo udite le difese del maestro e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

La stessa facoltà del licenziamento è data al Consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale.

Il Consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo inviterà ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentirà il parere dell'Ispettore scolastico.

#### Art. 8.

Coloro che furono licenziati per le cause di cui alla lettera b dell'articolo precedente saranno riammessi ai concorsi quando quelle cause venissero a cessare; quelli invece licenziati per altre cause potranno, secondo la gravità del caso, essere nello stesso giudizio di licenziamento dichiarati esclusi dai concorsi per sempre, ovvero solo per un tempo determinato.

#### Art. 9.

Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso dei Comuni interessati e dell'insegnante,

potrà trasferire questo da uno ad altro Comune della Provincia.

L'insegnante, in seguito a sua domanda, e col consenso dei comuni interessati e l'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici, può essere trasferito anche da uno ad un altro Comune di diversa Provincia.

L'insegnante trasferito non perderà i diritti acquisiti neppure se si trova nel triennio di prova.

#### Art. 10.

L'aumento del decimo concesso dal Comune al maestro coll'atto di nomina ed i miglioramenti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio d'insegnamento.

Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale.

#### Art. 11.

Nessuna classe con un solo maestro potrà avere più di settanta allievi.

Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri.

Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovrà essere preposto un maestro effettivo.

#### Art. 12.

Le scuole tenute da Corpi morali saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, semprechè le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e gl'insegnanti retribuiti, come i comunali.

La convenzione tra i Municipi ed i Corpi morali dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

#### Art. 13.

Non possono essere sequestrate, nè pignorate le pensioni comunali dei maestri se non per ragioni d'alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà, nè possono essere cedute in qualsiasi modo.

#### Art. 14.

Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari i comuni non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta [provinciale amministrativa, su reclamo in carta libera dell'insegnante, a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale, emetterà di ufficio i relativi mandati i quali saranno esecutivi non ostante l'opposizione del comune.

Se l'esattore ritardasse il pagamento, la multa del 4 per cento in cui incorre andrà a vantaggio dell'insegnante.

Quando l'esattoria manchi di titolare, e sia gerita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di cassa, il prefetto con suo decreto ordinerà al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla provincia di ripeterne dal comune il rimborso, insieme all'interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo 1893, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa.

#### Art. 15.

La direzione didattica è obbligatoria nei Comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti o che abbiano almeno venti classi; è facoltativa per gli altri Comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio.

La direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da Ispettori scolastici o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente al-

meno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.

Il diploma da direttore didattico si conferisce per titoli e per esame.

#### Art. 16.

Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non può essere inferiore allo stipendio normale massimo aumentato di un decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sessennali nella stessa ragione di quello dei maestri.

Un maestro nominato direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio, sia per la stabilità dell'ufficio.

#### Art. 17.

La nomina, la conferma, il trasferimento, le punizioni disciplinari, il licenziamento e il pagamento di stipendio del direttore sono regolati dalle stesse norme e garanzie stabilite per i maestri negli articoli precedenti.

#### Art. 18.

Nessun direttore, quando la nomina sia obbligatoria, potrà avere altro ufficio pubblico retribuito estraneo alle scuole del Comune.

#### Art. 19.

Sono considerati direttori didattici, e debbono possederne i titoli richiesti dalla presente legge, i direttori generali, gli ispettori scolastici municipali, i direttori locali, i dirigenti e in genere tutti gli stipendiati comunali preposti alle scuole elementari o a gruppi di scuole di un Comune o di Comuni consorziati.

#### Art. 20.

Contro le decisioni riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri o i direttori interessati e i Provveditori possono ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, che provvederà sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dall'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.

In caso di licenziamento, finchè non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria.

#### Art. 21.

Fermi i diritti acquisiti, i regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione.

#### Art. 22.

Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 23.

Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali, e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova in corso. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni dell'art. 7 della presente legge.

Lo stesso diritto di nomina definitiva hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge e abbiano fatto prova lodevole.

Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che, salvo i casi contemplati nell'articolo 21, abbiano da due anni almeno anteriormente alla promulgazione della presente legge esercitato lodevolmente il loro ufficio.

Art. 24.

La patente elementare di grado inferiore nei concorsi per i posti di insegnante nelle classi inferiori è considerata equipollente alla patente di grado superiore ed al diploma di insegnamento elementare.

Art. 25.

Il Governo del Re per tre anni dalla promulgazione della presente legge, ha facoltà di conferire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, istituito dalla legge 12 luglio 1896, con dispensa da ogni tirocinio, da esame e dalla lezione pratica, a quei maestri di grado inferiore che sono in attività di servizio, o che lo erano prima della legge 12 luglio 1896, i quali dimostrino con certificato

dell'Ispettore scolastico di avere lodevolmente insegnato almeno per un triennio e dato prova della loro attitudine didattica, oppure che sieno forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o abbiano conseguita la licenza normale.

Art. 26.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo secondo, titolo quinto, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi successive che hanno derogato ad alcune delle disposizioni del detto capitolo, non che a promulgare un regolamento per l'attuazione e l'applicazione del detto testo unico, nel quale siano anche stabilite le norme per i trasferimenti da scuola a scuola dello stesso comune, per gli avanzamenti, per i collocamenti in aspettativa a causa di salute e per i procedimenti disciplinari.

Il regolamento dovrà essere pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.